



Città di Saronno

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N. 20 del 26/03/2015

SEDUTA Ordinaria DI 1°

CONVOCAZIONE

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, previa osservanza delle formalità di legge, in SARONNO nella sala consiliare presso l'Università dell'Insubria si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Augusto Airoidi nella sua qualità di Presidente, così composto:

n.	Consiglieri	presenti	assenti	n.	Consiglieri	presenti	assenti
1	Luciano PORRO-Sindaco	Sì	==	17	Paolo SALA	Sì	==
2	Augusto AIROLDI	Sì	==	18	Mario PALEARDI	Sì	==
3	Nicola GILARDONI	Sì	==	19	Anna Gabriella CINELLI	Sì	==
4	Antonio BARBA	==	Sì	20	Vittorio VENNARI	Sì	==
5	Francesca VENTURA	Sì	==	21	Elena RAIMONDI	==	Sì
6	Mauro Domenico LATTUADA	Sì	==	22	Enzo VOLONTE'	==	Sì
7	Simone GALLI	Sì	==	23	Luca DE MARCO	==	Sì
8	Stefano GIUSTO	Sì	==	24	Paolo STRANO	==	Sì
9	Lazzaro CATANEO	Sì	==	25	Lorenzo AZZI	==	Sì
10	Oriella STAMERRA	Sì	==	26	Angelo VERONESI	Sì	==
11	Massimo CAIMI	Sì	==	27	Raffaele FAGIOLI	Sì	==
12	Giorgio POZZI	Sì	==	28	Claudio SALA	==	Sì
13	Michele LEONELLO	==	Sì	29	Davide BORGHI	Sì	==
14	Alfonso ATTARDO	Sì	==	30	Pierluigi GILLI	Sì	==
15	Bruno PEZZELLA	Sì	==	31	Pierluigi BENDINI	Sì	==
16	Stefano SPORTELLI	==	Sì				

Consiglieri assegnati n° 31

Presenti n° 22

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge il Segretario Generale **Avv. Giuseppe Locandro.**

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori, signori: Cecilia Cavaterra, Mario Santo, Giuseppe Campilongo, Giuseppe Nigro e Roberto Barin.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 26.3.2015

Oggetto: Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMu) per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 4 del 27.2.2012 con la quale è stato approvato l'apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMu), introdotta dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e anticipata a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 in via sperimentale ai sensi dell'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011,
- n. 50 del 27.9.2012 con la quale sono state apportate modifiche ad alcuni articoli dello stesso regolamento in ossequio alle osservazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ulteriori altre modifiche,
- n. 23 del 14.4.2014 e la n. 54 del 29.9.2014 con le quali sono stati adeguati il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMu alle norme introdotte con la legge n.147 del 27.12.2013;

Visti i commi 6, 7, 8 e 9 del richiamato art. 13 del DL 201/2011 i quali prevedono che le aliquote devono essere deliberate entro limiti minimi e massimi, e possono essere diversificate entro tali limiti con riferimento alle diverse categorie catastali di immobili tra altri immobili e immobili adibiti ad abitazione principale;

Accertato che, l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, come confermato anche per l'esercizio 2015 con il comma 679 dell'art. 1 della legge n. 190/2014;

Visto l'art. 1, e in particolare, i commi 639 e 640, e i commi dal 707 al 728 della legge n. 147 del 27.12.2013 con i quali sono state introdotte rilevanti modifiche alle norme relative all'imposta municipale propria (IMu) nonché i commi 692 e 693 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 sull'applicazione dell'IMu ai terreni agricoli montani e collinari per l'esercizio 2014 e successivi;

Dato atto che:

- l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nei seguenti casi:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui,

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di dare atto che l'imposta non si applica, altresì,:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008,

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del dlgs n. 19.5.2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,

- sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- l'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha modificato l'art. 13, comma del DL 201/2011 convertito in legge 214/2011, ulteriormente modificato dall'art. 10 quater del DL 35/2013, stabilendo che sugli altri immobili il tributo deve essere versato interamente al comune mentre per gli immobili di categoria D-immobili strumentali, per i quali il coefficiente è stato elevato da 60 a 65 a decorrere dall'1.1.2013 ai sensi dell'art. 13, comma 4 del DL 201/2011 - il tributo si versa ad aliquota di base (7,6 per mille) direttamente all'erario,
- ai sensi dell'art. 10, comma 4 punto b) del DL n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 i soggetti passivi devono effettuare il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente nell'eventualità che le aliquote non fossero deliberate;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale il quale, all'articolo 4 (Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta), recepisce il complesso delle facoltà ad oggi concesse in materia all'ente locale;

Attesa la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l'ente locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione - contenente il fabbisogno finanziario annuale - e la conseguente determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale (IMu); correlazione più volte espressa e sancita dalla giurisprudenza amministrativa, già in materia di ICI (in tal senso Consiglio di Stato - sez. V - n. 13) 5/1996, con riferimento alla *"adeguata motivazione in considerazione del richiamo al bilancio di previsione"*;

Vista la deliberazione in data odierna con la quale si sottopone il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2015, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 nonché il bilancio pluriennale 2015-2017 all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto, nel rispetto degli equilibri di bilancio previsti per l'anno 2015, di approvare la diversificazione delle aliquote stabilite dal sopra ricordato articolo 13;

Accertato che è possibile determinare una apposita aliquota agevolata per i proprietari che concedono immobili- in locazione a titolo di abitazione principale - alle condizioni concordate negli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative di cui alla legge del 9.12.1998 n. 431;

Visto l'art. 2, comma 2, punto a) del DL n. 102/2013 convertito in legge n. 124 del 2013 in merito all'esenzione dall'imposta municipale sui fabbricati costruiti e ristrutturati destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (beni merce);

Rilevato che l'applicazione delle aliquote di seguito determinate consente di ottenere un gettito atto a garantire il pareggio economico - finanziario del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale nel Comune di Saronno e, come modificato con apposita deliberazione in data odierna, in particolare l'art. 3, comma 3 in merito alla determinazione del valore delle aree edificabili e ritenuto di approvare anche per l'anno 2015 in € 172,00 al metro quadrato l'importo minimo da assoggettare all'imposta;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del dlgs n. 267 del 18.8.2000 come modificato e integrato con l'art. 3, del DL n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7.12.2012;

Con voti **favorevoli n. 16**, espressi nei modi di legge, **contrari n. 6**, i sigg.ri consiglieri: Gilli e Bendini del gruppo Unione Italiana, Vennari del gruppo PDL-F.I. – Fagioli, Borghi e Veronesi del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania, su n. **22 consiglieri presenti**;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai fini del bilancio per l'anno 2015, le aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMu) nelle misure di seguito indicate:

- a. abitazione principale e pertinenze del soggetto passivo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4,50 per mille;**
 - i. la detrazione spettante per l'abitazione principale è pari ad € 200,00. La suddetta detrazione, di € 200,00 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque, denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.**
- b. immobili locati a canone convenzionato, dietro presentazione del relativo contratto di locazione: 4,50 per mille**
- c. alloggi di proprietà dell' Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale occupati: 4,50 per mille,**
- d. alloggi di proprietà dell' Agenzia Lombarda Edilizia Residenziale non occupati: 7,6 per mille,**
- e. Terreni agricoli: 2,00 per mille**
- f. Aree fabbricabili: 10,60 per mille**
- g. Altri fabbricati: 10,60 per mille**
- h. Altri fabbricati rientranti nella cat. D-immobili strumentali-10,00 per mille;**

2) di dare atto che:

- a. come stabilito dall'art. 1, comma 707 della legge n. 147 del 27.12.2013 l'imposta IMu non è dovuta:
 - sull'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
 - sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata,

In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare,

- i. sull'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, l'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui,
- ii. sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- iii. sui fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.6.2008,

- iv. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del dlgs n. 19.5.2000 n. 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica,
- v. sui fabbricati rurali strumentali all'attività dell'impresa agricola,
- vi. per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa Costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

- b. come stabilito dall'art. 6 del regolamento, ai fini dell'abitazione principale, rileva la dimora abituale e/o la residenza,
- c. l'alloggio è considerato abitazione principale dalla data di richiesta della residenza anagrafica,
- d. in caso di abitazione principale composta di due unità catastali, una sola dà diritto all'applicazione del tributo con aliquota ridotta. L'altra sconta l'aliquota per gli altri immobili;

3) di stabilire per l'anno 2015:

- a. il valore delle aree edificabili da assoggettare all'imposta in € 172,00 al metro quadrato,
- b. in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di versamento di cui all'art. 1, comma 168 della legge n. 296 del 27.12.2006;

4) di dare atto, altresì, che si provvederà ad applicare il disposto di cui al comma 6 punto a) dell'art. 1 della legge n. 244/2007 in ordine alla possibilità di abbassare l'aliquota sotto il 4 per mille per gli immobili in cui sono installati impianti per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile quando sarà tecnicamente definito negli strumenti urbanistici di questo Ente;

5) di comunicare la presente deliberazione alla Saronno Servizi Spa per gli adempimenti di competenza;

6) di incaricare il Funzionario Responsabile di procedere alla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, conformemente al disposto di cui all'articolo 58, comma 4, del D. L.vo n. 446/1997, ribadito, al comma 15 dell'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011;

7) di dare atto, altresì, che:

- a. i contribuenti proprietari di immobili di categoria D –Immobili strumentali- dovranno versare l'imposta calcolata con l'aliquota base del 7,6 permille direttamente all'erario e la differenza al Comune di Saronno,
- b. è stato stabilito, come previsto al comma 12 dell'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22.12.2011, la modalità di versamento dell'imposta con provvedimento n. 2012/53909 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate mediante F24 con appositi codici tributo rispettivamente per la quota spettante all'erario e per quella spettante al comune nonché a mezzo bollettino di conto corrente postale.

Successivamente, con voti **favorevoli n. 16**, espressi per alzata di mano, **astenuiti n. 2**, i sigg.ri consiglieri: Gilli e Bendini del gruppo Unione Italiana, **contrari n. 4** i sigg.ri consiglieri: Vennari del gruppo PDL-F.I. - Fagioli, Borghi e Veronesi del gruppo Lega Nord Lega Lombarda per l'Indipendenza della Padania, su n. **22 consiglieri presenti**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma del dlgs n. 267 del 18.8.2000, al fine di consentire la corretta gestione dell'esercizio finanziario.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 del 26/03/2015

I \ A	Beneficiario\Debitore	Numero	Data	Importo	Codice Min.	Cap
					...	
					...	
					...	
					...	
					...	
					...	
					...	
					...	
					...	

Oggetto: : Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMu) per l'anno 2015.

- ❑ **Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)**

Parere favorevole

Saronno, 17/03/2015

Il Dirigente del Settore
Dott. Cosimo Caponigro

-
- ❑ **Parere di regolarità contabile comportando l'atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)**
 - ❑ **Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUELL D.lgs 267/2000)**

Saronno, 17/03/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Cosimo Caponigro

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Augusto Airoldi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Avv. Giuseppe Locandro

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 01/04/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi – art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 31/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Locandro

il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005